



Sede operativa

Via Abruzzi 25
00187 Roma
Office: +39 06 89370080
Fax: +39 06 89370087
headoffice@cxliving.it
cx.living.it

CX LIVING Srl

Società a socio unico
Capitale Sociale: €1.500.000,00 i.v.
PIVA: 07605420962
Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento da parte
di The Student World Srl

INDICE

- 1 **INTRODUZIONE**
 - 1.1 Obiettivi e ambito di applicazione della policy di gestione delle Segnalazioni
- 2 **DEFINIZIONI ABBREVIAZIONI E ACRONIMI**
- 3 **SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE**
 - 3.1 Modalità di segnalazione interna
- 4 **AMBITO SEGNALAZIONI, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
 - 4.1 Ruoli, indipendenza e Professionalità delle funzioni coinvolte
 - 4.2 Ambito delle Segnalazioni
- 5 **MODALITA' OPERATIVE**
 - 5.1 Ricezione delle Segnalazioni
 - 5.2 Analisi Preliminare delle Segnalazioni
 - 5.3 Accertamento
 - 5.4 Chiusura della Segnalazione
 - 5.5 Archiviazione della Documentazione
- 6 **PREVISIONE DI FUNZIONE DI GARANZIA E POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE**
- 7 **GARANZIA DI RISERVATEZZA E ANONIMATO E DIVIETO DI ATTI RITORSIVI O DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE**
- 8 **DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA E FORMAZIONE**



1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi e ambito di applicazione della policy di gestione delle Segnalazioni

CAMPUS X S.R.L. promuove una cultura aziendale caratterizzata da onestà, rispetto della legalità, lealtà, correttezza nelle relazioni umane, capacità di operare in armonia e trasparenza. In questo contesto e in osservanza degli applicabili obblighi di legge riconosce l'importanza di adottare una Policy che disciplini la Segnalazione di potenziali Violazioni da parte dei dipendenti e di terze parti ("Whistleblowing Policy"). Ciò al fine di promuovere un ambiente aziendale in cui i dipendenti e i terzi si sentano liberi ed a proprio agio nell'effettuare Segnalazioni di potenziali Violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria relazione con tali società, come componente essenziale per il rispetto dei valori e delle norme secondo cui si intende operare.

Questa Policy definisce i canali di comunicazione a disposizione di tutti gli interessati per l'inoltro delle Segnalazioni e le modalità di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni.

Essa risponde agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di attuazione della Direttiva Europea Whistleblowing 2019/1937), dalle Linee Guida Anac in proposito e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 della Società (la "Normativa Whistleblowing").

2. DEFINIZIONI ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

I seguenti termini sono così definiti:

SOCIETA': CAMPUS X S.R.L.

DECRETO: Decreto legislativo del 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 e s.m.i.



VIOLAZIONI: 1) condotte illecite, atti od omissioni che ricadono nelle fattispecie dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/01; 2) violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società; 3) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE (indicata nell'Allegato 1 al Decreto) e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; in particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui i Segnalanti come di seguito definiti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo (si veda successivo par. 4.2 del presente documento).

GESTORE SEGNALAZIONI: Il soggetto responsabile, eventualmente con il supporto di un Consulente Esterno, del processo di gestione e valutazione iniziale delle Segnalazioni, sulla base dei contenuti della Segnalazione, dell'adeguatezza della documentazione fornita e dei potenziali impatti. La Società ha inteso individuare il Gestore delle Segnalazioni con l'Organismo di Vigilanza della Società.

TEAM DI INVESTIGAZIONE: gruppo di lavoro o singolo soggetto eventualmente nominato dal Gestore delle Segnalazioni, in riferimento ad una Segnalazione qualificata come "rilevante" da esso Gestore delle Segnalazioni, per l'esecuzione dei necessari accertamenti, eventualmente con l'ausilio di un Consulente Esterno e/o di altre direzioni aziendali, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e riservatezza previsti dalla normativa.



CONSULENTE ESTERNO: soggetto esterno alla Società, autonomo, indipendente e specificatamente formato al quale, ad avviso del Gestore delle Segnalazioni secondo il tipo o contenuto della Segnalazione, può essere richiesto di intervenire in fase di analisi preliminare e/o in fase di accertamento ed investigazione delle segnalazioni pervenute.

SEGNALAZIONE INTERNA: la comunicazione delle informazioni sulle potenziali Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna (indicato al paragrafo 3.1).

SEGNALAZIONE ESTERNA: la comunicazione delle informazioni sulle potenziali Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna implementato dall'ANAC.

ORGANISMO DI VIGILANZA: l'Organismo di Vigilanza (ODV) di CAMPUS X S.R.L., istituito in applicazione del Decreto Legislativo 231 del 2001.

SEGNALANTE: qualsiasi soggetto (interno ed esterno alle Società) legittimato a segnalare, ex par. 3, che faccia la Segnalazione essendo venuto a conoscenza di presunte Violazioni in un contesto lavorativo ai sensi del successivo par. 3.2.

CODICE ETICO: Codice Etico di CAMPUS X S.R.L. che identifica il nucleo essenziale dei valori che costituiscono la cultura aziendale e che si traducono nei principi e nelle politiche gestionali che guidano l'agire quotidiano della Società.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

In base al Decreto e alle relative Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), in quanto applicabili a CAMPUS X S.R.L., i soggetti legittimati a inviare le Segnalazioni,



e che usufruiscono delle norme di protezione previste dalla normativa, sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di CAMPUS X S.R.L. (dipendenti o collaboratori dei fornitori);
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti;
- soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

3.1 Modalità di segnalazione interna

Per l'invio delle Segnalazioni la Società mette a disposizione degli interessati tre canali alternativi che garantiscono la protezione dell'identità del Segnalante e sono conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Whistleblowing.

In particolare, le Segnalazioni possono esser inviate, a scelta del Segnalante:

- per posta, all'indirizzo: prof. avv. Stelio Campanale, ODV Campus X, via G. Amendola 172/c, 70126 Bari
- in modalità informatica attraverso il "Portale Whistleblowing Campus X" al seguente indirizzo: <https://whistleblowing.cx-place.com/#/>
- mediante un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, che può essere richiesto chiamando il numero di cui al punto precedente e registrando la richiesta nella messaggeria vocale.

Sebbene le Segnalazioni anonime siano accettate dalle Società purché puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione ove disponibile, si suggerisce ai Segnalanti di preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini. Le garanzie e tutele per il Segnalante sono rappresentate al par. 7, cui si rimanda.

La gestione delle Segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali (GDPR), nonché, in coerenza con quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. 51/2018.

4 AMBITO SEGNALAZIONI, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1 Ruoli, indipendenza e Professionalità delle funzioni coinvolte

La gestione delle segnalazioni è affidata al Gestore delle Segnalazioni, in persona dell'Organismo di Vigilanza. Attualmente la Società si avvale di un Organismo di Vigilanza monocratico, in persona del prof. avv. Stelio Campanale.

Il Gestore delle Segnalazioni, sulla base delle analisi preliminari svolte, qualifica le Segnalazioni per le quali è opportuno procedere con attività di accertamento ed investigazione come "rilevanti" e, anche sulla base della natura della tematica, ove lo ritenga necessario nomina un Team di Investigazione e/o un Consulente Esterno e/o richiede l'ausilio della direzione aziendale, nel rispetto riguardo ai soggetti che ne fanno parte dei requisiti di indipendenza (intesa come libertà da influenze e interferenze che ostacolano un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione), di imparzialità, e in ogni caso di riservatezza e tutela del Segnalante e dei soggetti ad esso assimilati secondo il Decreto.

Inoltre, il Gestore delle Segnalazioni suggerisce al Consiglio di Amministrazione e/o alle Funzioni aziendali interessate gli eventuali interventi migliorativi sul presente processo e promuove le necessarie azioni di informazione e formazione rivolte alla popolazione aziendale.

4.2 Ambito delle Segnalazioni

I soggetti identificati al par. 3 possono segnalare Violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo anche in maniera preventiva rispetto alla loro conclusione purché il Segnalante sia in grado di fornire indicazioni sufficienti all'individuazione delle Violazioni da parte del Gestore delle Segnalazioni.

Per contesto lavorativo, ai fini della normativa whistleblowing, si intende fare riferimento a un perimetro di applicazione ampio e non limitato a chi abbia un rapporto di lavoro "in senso stretto" con la Società.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali. Quanto al contenuto, le Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del Gestore delle Segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- a) i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti (salvo che il segnalante preferisca mantenere l'anonimato ma in questo caso assume estrema importanza la precisa e completa indicazione degli elementi che seguono sub b) e c));
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

5 MODALITA' OPERATIVE

Le attività del processo di gestione delle Segnalazioni sono descritte nei paragrafi che seguono, suddividendole nelle fasi di:

- ricezione della Segnalazione;
- analisi preliminare della Segnalazione;
- accertamento;
- chiusura della Segnalazione
- archiviazione della documentazione.

5.1 Ricezione delle Segnalazioni

In termini generali, qualunque soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni che riceva una Segnalazione di potenziale Violazione è tenuto a trasmetterla al suddetto Gestore entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante laddove identificabile.

Il Gestore delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni delle informazioni contenute nella Segnalazione;
- dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa in vigore, viene in questa sede rappresentata la possibilità di effettuare segnalazioni anche mediante il canale di segnalazione esterna istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le modalità e le condizioni per l'effettuazione della segnalazione

esterna sono disciplinati dagli artt. 7 ed 8 del Decreto.

Il Decreto consente la segnalazione diretta ad ANAC, saltando il passaggio della segnalazione attraverso i canali aziendali, soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 6, comma 1., ovvero sia:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.2 Analisi Preliminare delle Segnalazioni

L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le Segnalazioni "rilevanti", da trattare in applicazione della presente procedura e della normativa vigente, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.

Il Gestore delle Segnalazioni analizza le Segnalazioni pervenute e:

- qualora la Segnalazione sia attinente ad una possibile Violazione e abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile, la qualifica come "rilevante" e, anche sulla base della natura della tematica, valuta se necessario nominare un Team di Investigazione e/o un Consulente Esterno e/o avvalersi dell'ausilio di direzioni aziendali, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e riservatezza previsti dalla normativa. Diversamente, qualora la Segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e il Segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, provvede ad archiviare la Segnalazione;
- qualora la Segnalazione abbia ad oggetto fatti che -

seppur riguardanti la Società - non rientrano nelle fattispecie incluse nell'ambito delle Segnalazioni previste da questa procedura e definibili Violazioni (c.d. "segnalazioni non inerenti", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, reclami di natura commerciale, proposte commerciali o di marketing oppure recriminazioni legate a un interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, ad esempio: vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica), il Gestore delle Segnalazioni decide se trasmetterle alla funzione aziendale competente per la gestione di quanto segnalato. Il Gestore delle Segnalazioni ha, infine, la facoltà di archiviare le segnalazioni relative a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati senza che la Segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto. L'eventuale archiviazione e astensione dal trattamento di determinate segnalazioni sarà comunque documentata dal Gestore delle Segnalazioni mediante specifica annotazione sul registro delle segnalazioni tenuto dal Gestore delle Segnalazioni.

5.3 Accertamento

L'obiettivo delle attività di accertamento sulle Segnalazioni "rilevanti" è di procedere alle verifiche, alle analisi ed alle valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di formulare una valutazione conclusiva da sottoporre ai competenti organi o funzioni aziendali, comprensiva di eventuali proposte di azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni, in tale fase, assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche, in un arco temporale ragionevole e

rispettando l'anonimato, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni.

5.4 Chiusura della Segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni esamina i risultati della fase di accertamento e:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti agli organi o funzioni competenti per tematica;
- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi suggerisce l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

Fatti salvi gli obblighi di condivisione del contenuto delle Segnalazioni su esposti, il Gestore delle Segnalazioni relaziona una volta all'anno all'Organo Amministrativo della Società in merito all'attività svolta.

Il Gestore delle Segnalazioni procede, infine, alla chiusura della segnalazione "rilevante", classificandola come "Fondata" o "Non fondata" e "Con azioni" o "Senza azioni" documentando nel registro delle segnalazioni le conclusioni e i risultati ottenuti nel processo di analisi ed indagine della Segnalazione oggetto di accertamento.

5.5 Archiviazione della Documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza richiamati dal Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

6 PREVISIONE DI FUNZIONE DI GARANZIA E POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società la Segnalazione seguirà comunque il processo previsto dalla presente procedura, ma di tale situazione il Gestore delle Segnalazioni darà prontamente informativa all'Organo di Controllo e, d'intesa con quest'ultimo qualora non ostino potenziali conflitti di interesse, all'Assemblea dei Soci, i quali monitoreranno l'iter di gestione della Segnalazione e, all'esito, adotteranno le decisioni conseguenti.

7 GARANZIA DI RISERVATEZZA E ANONIMATO E DIVIETO DI ATTI RITORSIVI O DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Tutti i componenti delle funzioni incaricate di gestire le Segnalazioni, indicate al punto 5.3 e tutti i collaboratori interni ed esterni alla Società che siano coinvolti, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione delle stesse, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate

Art. 12, co. 2 del D.Lgs 24/2023 specifica che "L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

nelle Segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. "principio di riservatezza del segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni disciplinato nel presente documento.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante, del testimone o della persona interessata (o di informazioni da cui si possa dedurre la loro identità), sarà considerata una violazione di questa procedura e saranno applicate le opportune sanzioni.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, è fatto, altresì, assoluto divieto alla Società, ai suoi amministratori, alle figure apicali, ai suoi dipendenti e collaboratori di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante, dei suoi beni, dei parenti e dei colleghi del Segnalante e nei confronti del Facilitatore (ove presente), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante, dei suoi beni, dei parenti e dei colleghi del Segnalante e nei confronti del Facilitatore è vietato e, se accertato, può determinare un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile, fermi gli applicabili sanzioni e procedimenti da parte delle competenti Autorità.

All'art. 2 co 1, lett. h del Decreto il Facilitatore è definito come "una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata"

In particolare, il Decreto si preoccupa di proteggere il Segnalante con:

- l'obbligo di riservatezza della sua identità;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Tali misure di protezione si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il Segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- Facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il Facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Pertanto, nel rispetto delle previsioni in materia di protezione dei dati personali, nell'istituzione e regolamentazione del canale interno, la Società predispone adeguate misure che consentano di mantenere riservata l'identità del Segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, la Società darà preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare contro il Segnalato che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

8 DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA E FORMAZIONE

La presente procedura è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società in data 24 gennaio 2024 e sarà comunicata, illustrata e diffusa, in ogni sua parte, a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) della Società, nonché ai soggetti terzi interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute. La procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso apposita disposizione organizzativa e mediante pubblicazione sulla intranet aziendale.